



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28 GENNAIO 2026

Mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 6:00 in prima convocazione e alle 20:30 in seconda convocazione, si è riunita presso la sede di Viale Trento, 3 a Pordenone, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione EtaBeta Teatro per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale, approvato in data 19.11.2025, con inserimento di correzioni indicate dal RUNTS Ufficio Friuli Venezia Giulia e comunicate a mezzo PEC del 13.01.2026.

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, signor Andrea Chiappori, che, constatato che sono presenti i soci Bozzer Marisa, Ceschiat Giulia, Chiappori Virginia, Chiappori Andrea, Gressin Ester, Peressin Lucia, Ruggi Chiara, Ruggi Felice, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 7 e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la signora Chiara Ruggi.

Il Presidente prende la parola per illustrare il punto posto all'ordine del giorno. In particolare vengono evidenziati i motivi che non hanno consentito l'iscrizione al RUNTS e per i quali è necessario modificare lo statuto. Si procede esponendo nel dettaglio le singole modifiche delle quali i presenti possono prendere atto dalla copia cartacea del nuovo Statuto messa loro a disposizione.

Si procede, quindi, alla lettura del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) il nuovo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate e di procedere con l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:19.

Il Presidente
Andrea Chiappori

Il segretario verbalizzante
Chiara Ruggi

04 FEB. 2026

atto registrato a Pordenone il _____
al n° 147 Mod. 3 con liquidati € ESENTI
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1





allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 04 FEB 2026 al
n° 167 Mod. 3 con
liquidati € ESSE di cui
per imposte 1

STATUTO

ETABETA TEATRO APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o CTS), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "EtaBeta Teatro APS" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pordenone, viale Trento n. 3 e con durata illimitata. L'eventuale successivo cambio di sede nello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie. L'acronimo APS potrà essere utilizzato solo successivamente all'iscrizione dell'associazione nel RUNTS.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo principi di democraticità e uguaglianza avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui al D. Lgs. 117/17,

art. 5, lett:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Umberto Puggi

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- a) promuovere e diffondere la ricerca, la pratica e la divulgazione dell'arte in tutte le sue forme e in particolare del teatro, del cinema, della musica, delle performance e dello spettacolo in genere sia da parte degli associati che di soggetti esterni;
- b) produrre e allestire spettacoli teatrali, letture, prodotti audio e/o video rivolti a bambini e famiglie, anziani, persone svantaggiate e all'intera collettività;
- c) organizzare eventi e attività culturali come: spettacoli, convegni, workshop, corsi di formazione, mostre, concerti, seminari, festival, rassegne, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- d) realizzare attività editoriali come raccolte di documentazione di seminari, convegni, studi e ricerche; libri e bollettini;
- e) promuovere e organizzare attività didattiche e formative per la cittadinanza volte a favorire l'arricchimento artistico, culturale e civile contribuendo alla crescita personale e alla presenza attiva nella comunità;
- f) realizzare attività di aggregazione, integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa volte a promuovere le pari opportunità, l'invecchiamento attivo, l'eliminazione delle disuguaglianze, della devianza e del disadattamento nei minori e negli adulti;
- g) promuovere percorsi di formazione, corsi e stages di aggiornamento per insegnanti, educatori, operatori sociali;
- h) promuovere laboratori artistici negli istituti scolastici rivolti agli studenti;
- i) gestire spazi pubblici o privati come: teatri, auditorium, musei, sale prove, centri polifunzionali;
- j) collaborare con Enti pubblici e privati, Istituzioni e Associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.

L'associazione può avvalersi di collaboratori esterni come ad esempio attori, musicisti, cantanti, danzatori, artisti, coreografi, scenografi, conferenzieri, insegnanti, educatori, tecnici di varia natura, informatici, consulenti e altre persone specializzate in base alle necessità dell'associazione.

L'associazione, volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, antirazzista e laica. Le sue attività e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Ai fini organizzativi, l'associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta dell'Organo di amministrazione e ratificata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, l'Organo di amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'associazione, per il migliore raggiungimento dei propri fini, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi e/o finalità

analoghe ed affini.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- 
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto (tra i quali si considera anche la morosità delle quote sociali), agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo (se nominato);
- Il Revisore Legale dei Conti (se nominato).

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la

data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, trasmessa almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida purchè verificabile.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Nel caso risultasse impossibile la convocazione in presenza, l'assemblea potrà essere convocata con presenza anche da remoto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata statutaria, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare la quota associativa annuale;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di tre componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10

(l'Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, che dura in carica tre anni.

ART.11

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti che dura in carica tre anni.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, entrate derivanti da attività diverse strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D. Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'anno sociale inizia il primo gennaio e finisce il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dal Codice del terzo settore per le APS.

ART. 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 9 del CTS.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Controversie)

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di due probiviri da nominarsi dall'Assemblea, essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Anna Ruggi

Salvatore

Anna Ruggi

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

agenzia entrate

01006547 0000884E W121T001
00087190 04/02/2026 09:12:11
4578-00088 F400080853316129
IDENTIFICATIVO : 01241153914700

0 1 24 115391 470 0



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

agenzia entrate

01006547 0000884E W121T001
00087189 04/02/2026 09:12:06
4578-00088 755CE8E87F100204
IDENTIFICATIVO : 01241153914711

0 1 24 115391 471 1



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

agenzia entrate

01006547 0000884E W121T001
00087188 04/02/2026 09:12:00
4578-00088 829C332083098A65
IDENTIFICATIVO : 01241153914723

0 1 24 115391 472 3



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

agenzia entrate

01006547 0000884E W121T001
00087187 04/02/2026 09:11:56
4578-00088 271C701FCCFC0097
IDENTIFICATIVO : 01241153914734

0 1 24 115391 473 4

